



COMUNE DI CALENZANO

Provincia di Firenze

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 123 C/C DEL 27/12/2011

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A CITTADINI ANZIANI DI TERRENI DA COLTIVARE AD ORTI .

ART. 1 - FINALITA'

La concessione a cittadini anziani di appezzamenti di terreno da coltivare ad orti, in aree preventivamente individuate, risponde all'obiettivo di favorire un impegno a carattere ricreativo, non di lucro, del tempo libero dell'anziano. Tale iniziativa è volta a favorire ed accrescere i rapporti sociali sia fra gli assegnatari che fra questi ed eventuali altri gruppi di cittadini (ragazzi, giovani e famiglie).

ART. 2 - REQUISITI

Gli anziani che intendono chiedere l'assegnazione di orti sociali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Calenzano;
- b) essere pensionati e/o non svolgere alcuna attività lavorativa;
- c) non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno agricolo nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi; tale requisito deve essere posseduto sia dal richiedente che dai componenti del proprio nucleo anagrafico;
- d) avere un'età minima di 60 anni.

E' possibile per i coniugi o conviventi *more uxorio* in possesso di tutti i requisiti presentare domanda congiunta ed ottenere l'assegnazione dell'orto in comune; è possibile altresì presentare tale domanda anche dopo l'assegnazione. Nel caso di decesso di uno dei coniugi o conviventi *more uxorio* che abbiano ottenuto l'assegnazione congiunta, automaticamente diventerà unico assegnatario il superstite.

ART. 3 - ASSEGNAZIONI

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune dichiarando il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 2.

Qualora si verificano disponibilità di orti da assegnare, in seguito all'individuazione di nuovi lotti da parte dell'Amministrazione Comunale o in seguito a rinunce, decadenze e revoche dei precedenti assegnatari, il Responsabile dell'Area competente, con propria determinazione, provvede all'assegnazione scorrendo la lista d'attesa per ordine cronologico di presentazione delle domande. Le assegnazioni sono subordinate al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

La concessione di orto sociale ha la durata di 5 anni eventualmente rinnovabili secondo le modalità stabilite dal Servizio competente. Condizioni necessarie per il rinnovo sono il mantenimento dei requisiti previsti, l'assenza di motivi ostativi relativi al mancato rispetto del presente Regolamento e il pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta.

Potrà essere assegnato un solo appezzamento per ogni nucleo familiare (intendendo per nucleo familiare quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico). In caso di più richieste avanzate da componenti dello stesso nucleo familiare, le domande presentate in data successiva alla prima verranno comunque inserite in lista di attesa.

La non accettazione dell'assegnazione dell'orto sociale non comporta la cancellazione dalla lista di attesa, che interviene solo nel caso in cui venga presentata esplicita richiesta.

ART. 4 - DECADENZE E REVOCHE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e di riottenere la disponibilità del terreno qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente.

L'assegnazione si risolve di diritto al venir meno di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2 del presente Regolamento o nel caso di decesso dell'assegnatario. In quest'ultima evenienza è comunque consentito un periodo, massimo di tre mesi, da concordare con i parenti per permettere la raccolta dei prodotti.

L'assegnazione può essere revocata per gravi o ripetute inadempienze alle norme del presente Regolamento. Qualora il Comitato di Gestione, di cui all'art. 8, segnali all'Amministrazione Comunale una violazione a quanto disposto all'art. 5 del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento provvede a contestare per iscritto le violazioni indicando i termini entro i quali gli assegnatari sono tenuti a regolarizzare la loro posizione o a presentare le proprie osservazioni scritte in merito.

Decorsi inutilmente i sopra indicati termini, o qualora i chiarimenti forniti non risultino pertinenti, si procederà alla revoca dell'assegnazione.

ART. 5 - NORME COMPORTAMENTALI

L'assegnatario dell'orto sociale si impegna a:

1. mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza.
2. non cedere l'orto in uso a terzi: l'assegnatario può usufruire dell'aiuto del coniuge o convivente *more uxorio*; altri parenti possono solo aiutare in via transitoria in caso di temporaneo impedimento o assenza, ma non possono diventare di fatto coloro che svolgono in modo stabile e continuativo le funzioni dell'assegnatario. Il protrarsi di tale situazione oltre tre mesi è motivo di decadenza.
3. non costruire manufatti di alcun genere (recinzioni, costruzioni, ecc.).
4. contribuire alla manutenzione ed alla pulizia dei locali che l'Amministrazione potrà realizzare e concedere in uso comune per il deposito degli attrezzi.
5. servirsi dell'appezzamento di terreno concesso esclusivamente per l'uso previsto dal presente Regolamento.
6. tenere ordinate ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. vialetti di accesso ai singoli orti) e gli orti temporaneamente non assegnati.
7. non depositare negli orti casse, bidoni ed altri materiali anche se non inquinanti.
8. non usare concimi, diserbanti, disinfettanti ad alto valore inquinante.
9. mantenere le coltivazioni entro i limiti dell'area assegnata, senza occupare gli spazi comuni.
10. non introdursi negli orti degli altri assegnatari né appropriarsi delle relative coltivazioni.
11. non provvedere alla piantumazione di alberi da frutto, viti e arbusti.
12. non allevare né introdurre animali di nessun tipo.

13. utilizzare per i rifiuti organici gli appositi contenitori per il compostaggio.
14. utilizzare l'acqua solo per l'annaffiatura. L'uso di gomme è permesso esclusivamente nel momento dell'annaffiatura che deve essere effettuata manualmente. E' espressamente vietato lasciare la gomma inserita nel rubinetto in assenza dell'assegnatario. E' altresì vietata ogni dispersione di acqua, in particolare è vietato aprire il rubinetto dell'acqua per qualsivoglia finalità diversa da quelle relative alle operazioni di annaffiatura.
15. sistemare gli attrezzi dopo l'uso negli appositi spazi.
16. parcheggiare solo negli spazi consentiti, posti all'esterno del cancello.

Se l'assegnatario non adempie agli obblighi suddetti, il Comune può chiedere l'immediata restituzione del terreno, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 6 - SPESE DI GESTIONE

Ciascun assegnatario sosterrà l'onere economico per la gestione dell'orto senza che ciò possa rappresentare corrispettivo della concessione in uso del terreno.

L'assegnatario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute.

ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono di competenza dell'Amministrazione Comunale. Le richieste d'intervento dovranno essere inoltrate al competente Servizio Comunale esclusivamente dal Comitato di Gestione.

ART. 8 - COMITATO DI GESTIONE

Per ogni comparto di orti è prevista l'istituzione di un Comitato di Gestione, costituito da almeno 5 rappresentanti, designati dagli assegnatari riuniti in assemblea.

Il Comitato di Gestione, che dura in carica due anni e comunque fino all'elezione del nuovo Comitato, nomina al suo interno un Presidente.

Le funzioni del Comitato di Gestione sono:

1. verificare il rispetto del presente Regolamento;
2. curare i rapporti fra gli assegnatari e l'Amministrazione Comunale;
3. tutelare e favorire condizioni di pacifica convivenza fra gli assegnatari;
4. avanzare eventuali proposte all'Amministrazione Comunale;
5. segnalare al competente Servizio Comunale le necessità di interventi di manutenzione;
6. intervenire direttamente al fine di ripristinare il pieno rispetto delle norme del Regolamento, nel caso in cui si verificano inadempienze al Regolamento stesso;
7. segnalare in forma scritta all'Amministrazione Comunale la presenza di lotti incolti e le inadempienze al presente Regolamento qualora i casi di inadempienza sussistano nonostante i ripetuti tentativi d'intervento da parte del Comitato stesso.

ART. 9 – ESCLUSIONE DELLE NORME SUI CONTRATTI AGRARI

Si dà atto che i concessionari non sono coltivatori diretti, né hanno i requisiti per essere iscritti al servizio dei contributi agricoli unificati, e, pertanto, il presente rapporto a titolo di

concessione precaria non integra l'ipotesi di cui alla Legge 3/5/82 n. 203 ("Norme sui contratti agrari").

ART.10 - NORME TRANSITORIE

Per coloro che, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, risultino già assegnatari di un orto sociale, la concessione sarà prorogata fino al 31/12/2016 subordinatamente al pagamento della tariffa di cui all'art. 3 e con le modalità stabilite dal Servizio competente.

Il mancato pagamento entro i termini che verranno indicati equivarrà a rinuncia dell'orto assegnato.

Coloro che, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, risultino già collocati in lista di attesa senza possedere il requisito richiesto all'art. 2, lett. d), verranno mantenuti in lista di attesa, ma potranno diventare assegnatari solo al compimento del 60° anno di età.